


Letto, approvato e sottoscritto
Sindaco
F.to Avv. Brenca PASQUALE

L'ASSESSORE
F.to Geom. Franco Martino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Sergio Gargiulo



PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 - del T.U.E.L. n° 267/2000, VIENE affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 14 LUG. 2017.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000)

E' stata trasmessa con lettera n. 2246, in data 14 LUG. 2017, ai Sigg. Capigruppo Consiliari, come prescritto dall'art. 125, del T.U.E.L. n. 267/2000;

Dalla Residenza Comunale, 14 LUG. 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Sergio Gargiulo

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio

Dalla Residenza Comunale, 14 LUG. 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Sergio Gargiulo


ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione E' STATA AFFISSA all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 14 LUG. 2017 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000) ed e' divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, _____



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Sergio Gargiulo



AFFISSIONE ALL'ALBO
Prot. n° 2246
del 14 LUG. 2017

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia

N° 63 del Reg.

Data: 05/07/2017

OGGETTO: Adesione Accordo sostitutivo di provvedimento con P.A. e Sovrintendenza Archeologica.

L'Anno DUEMILADICIASETTE (2017), il giorno CINQUE (05) del mese di LUGLIO alle ore 17,45, nella sala delle adunanze del Comune, sotto la presidenza del Avv. Brenca PASQUALE nella sua qualità di Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale

CON CONVOCAZIONE DEL SINDACO EX ART. 50 1° CO. T.U. E.L. 18/8/2000 N. 267

Componenti	Presenti	Assenti	
Avv Brenca Pasquale	X		Assegnati n.: 3
Geom. Martino Franco	X		In Carica n.: 3
Sig. Amendola Leonardo		X	Presenti n.: 2
			Assenti n.: 1
			Assenti i Signori:
			Sig. Amendola Leonardo -

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4.a, del T.U.E.L. n. 267/2000), il Segretario Comunale Dott. Sergio Gargiulo;

Il Presidente dichiara aperta la riunione sull'argomento ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione i responsabili delle aree interessate hanno espresso il proprio parere, come di seguito riportato:

AREA INTERESSATA	AREA FINANZIARIA
VISTO: si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L. n. 267/2000-	SI DA ATTO che sulla presente proposta di deliberazione non è richiesto il parere del Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile/copertura finanziaria.
Dalla Residenza Comunale 05/07/2017 IL RESPONSABILE DELL'AREA F.to Ing Vito Brenca [Tecnica]	

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

che la Provincia di Salerno, con nota prot. 201700140776 del 03.07.2017, pervenuta in data 04.07.2017 ed acquisita al prot. 3498, ha trasmesso lo schema di accordo sostitutivo di provvedimenti tra pubbliche amministrazioni (Soprintendenza ABAP di Salerno ed Avellino, Provincia di Salerno, Comune di Aquara e Comune di Castelcivita), finalizzato allo svolgimento delle attività propedeutiche alla ripresa e al completamento di lavori di "Realizzazione della strada Fondovalle del Calore Salerno di collegamento tra il sistema urbano Vallo della Lucania-Cilento per agglomerati industriali Valle del Sele";

VISTO lo schema di accordo sostitutivo di provvedimenti tra pubbliche amministrazioni, tra la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, la Provincia di Salerno, il Comune di Aquara e il Comune di Castelcivita;

VISTI gli artt. 11 commi 2 e 3 e 15 della L. 241/90 e ss.mm.ed ii;

PRESO ATTO che l'accordo, non comporta variazioni urbanistiche, non richiede la formale ratifica da parte del Consiglio Comunale;

RITENUTO, di dover approvare lo schema di accordo e di autorizzare il Responsabile dell'Area Tecnica Ing. Vito Brenca alla sua sottoscrizione;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, reso dal responsabile dell'UTC;

CON voti unanimi e palesi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e si intende qui integralmente riportata e trascritta.

DI APPROVARE, come in effetti approva, lo schema di Accordo Sostitutivo di provvedimenti tra pubbliche amministrazioni, tra la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, la Provincia di Salerno, il Comune di Aquara e il Comune di Castelcivita, che si pone l'obiettivo dello svolgimento delle attività propedeutiche alla ripresa e al completamento dei lavori di "Realizzazione della strada Fondovalle del Calore Salernitano di collegamento tra il sistema urbano Vallo della Lucania - Cilento per agglomerati industriali Valle del Sele", che è allegato unico, parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI AUTORIZZARE il Responsabile dell'UTC Ing. Vito Brenca, ad intervenire ed a sottoscrivere l'accordo suindicato.

DI TRASMETTERE in elenco, la presente deliberazione ai sigg. capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 - del T. U. E. L. 18.08.2000, n° 267.

DI DICHIARARE, con votazione unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 1 del D.legs. 18.08.2000, n. 267.

DI PUBBLICARE la presente delibera oltre che all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Aquara, costituendo tale modalità informazione per tutti gli interessati.

SCHEMA

ACCORDO SOSTITUTIVO DI PROVVEDIMENTI TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

(artt. 11, commi 2 e 3, e 15 L. n. 241/1990 e ss. mm. ed ii.)

TRA

la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, in persona del Soprintendente pro tempore, Arch. Francesca Casule, nata il 3.10.1954 a Empoli (FI), Cod. Fis. CSLFNC54R43D403F, domiciliata ai fini del presente atto presso la propria sede in Salerno, alla Via Tasso n. 46, PEC istituzionale: mbac-sabap-sa@mailcert.beniculturali.it - indicata nel prosieguo anche solo come "Soprintendenza", da una parte;

E

dall'altra parte:

- 1) la Provincia di Salerno, in persona del Dirigente autorizzato ad intervenire e sottoscrivere il presente accordo in forza dell'art. 107 del D. Lvo n. 267/2000 e ss.mm.ed ii. e dal Decreto Presidenziale - pec istituzionale: - dall'altra parte, indicato nel prosieguo anche solo come "Provincia";
- 2) il Comune di Aquara, in persona del Dirigente autorizzato ad intervenire e sottoscrivere il presente accordo in forza dell'art. 107 del D. Lvo n. 267/2000 e ss.mm.ed ii. e della delibera di G.C. n. ... /2017 - pec istituzionale: - dall'altra parte, indicato nel prosieguo anche solo come "Comune";
- 3) il Comune di Castelcivita, in persona del Dirigente autorizzato ad intervenire e sottoscrivere il presente accordo in forza dell'art. 107 del D. Lvo n. 267/2000 e ss.mm.ed ii. e della delibera di G.C. n. ... /2017 - pec istituzionale: - dall'altra parte, indicato nel prosieguo anche solo come "Comune";

sulla premessa che

- 1) Con atto prot.n.13472 del 09.04.2002, nel corso della conferenza di servizi, convocata ai sensi della L.1 marzo 1986, n.64, la Soprintendenza aveva approvato, con prescrizioni, il progetto definitivo del 1° tronco...da SS.19 a SS.166 dell'infrastruttura viaria denominata "Strada Fondovalle del Calore Salernitano" (di ca.21 Km complessivi) di collegamento tra le aree interne del Cilento e la Valle del Sele. Alla predetta Conferenza, cui erano state invitate tutte le Amministrazioni titolari degli interessi coinvolti, venivano acquisiti i nulla-osta dei Comuni interessati (cfr.verbale del 21 marzo 2002);
- 2) il progetto definitivo veniva approvato con delibera della Giunta provinciale n.76 del 09.02.2004, (essendo la Provincia di Salerno subentrata all'originaria autorità procedente, Comunità Montana



"Alburno", in forza di delibera della Giunta regionale n.2207 del 27.06.2003), cui faceva seguito l'accordo di programma stipulato il 30 settembre 2004;

3) con provvedimento prot.13590 dell'8 maggio 2012, la Soprintendenza emetteva ordinanza di sospensione dei lavori inerenti la strada di cui sopra, per la carenza dell'autorizzazione paesaggistica;

4) la Provincia, ritenendo che solo alcuni viadotti (Cannicelle ed Alburno, ricadenti nel comune di Castelcivita) interessassero aree sottoposte a vincolo paesaggistico, presentava due istanze di accertamento di compatibilità ai sensi dell'art.167 D.Lgs.42/2004 per tali opere in corso di realizzazione, nonché istanze di autorizzazione all'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art.146 D.Lgs.42/2004, per le relative opere di completamento, cui seguivano i preavvisi di diniego della Soprintendenza (prot.18345 e 18350 del 20.06.2012);

5) la Provincia in data 07.07.2012 notificava ricorso al Tar per l'annullamento del provvedimento soprintendentizio di sospensione; con successive note chiedeva alla Soprintendenza: a) la sospensione dell'esame delle pratiche al fine di inviare ulteriori elementi di valutazione (prot. n. 174320 del 23.07.2012); b) il trasferimento della problematica alla Direzione Generale del Superiore Ministero (prot. n. 23106 del 06.08.2012), in considerazione della rilevanza e complessità dell'intervento;

6) veniva a tal fine costituito presso la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania un tavolo tecnico, tuttavia il mancato raggiungimento di una soluzione concordata, determinava la prosecuzione della scelta della via giudiziaria;

7) con ordinanza n.486 del 22/11/2012 il Tar Campania, Sezione di Salerno, accoglieva l'istanza cautelare di sospensione del provvedimento soprintendentizio prot. n. 13590 dell'8 maggio 2012 e, considerate le istanze prodotte dalla Provincia ai sensi dell'art.167 e dell'art.146 del D.Lgs.42/2004, ordinava alla Soprintendenza di pronunciarsi sulle medesime nel termine di dieci giorni;

8) la Soprintendenza, in ottemperanza all'ordinanza n.486/2012, si esprimeva con i seguenti pareri contrari, poi impugnati con ricorso per motivi aggiunti:

- n. 33858 del 5 dicembre 2012 (relativo all'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica, prodotta dalla Provincia ai sensi dell'art.167, delle opere relative alla costruzione del Viadotto Alburno);
- n. 33860 del 5 dicembre 2012 (relativo all'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica, prodotta dalla Provincia ai sensi dell'art.167, delle opere relative alla costruzione del Viadotto Cannicelle);
- n.33861 del 5 dicembre 2012 (concernente l'istanza di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art.146, per il completamento delle opere relative alla costruzione del Viadotto Alburno);
- n.33863 del 5 dicembre 2012 (concernente l'istanza di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art.146, per il completamento delle opere relative alla costruzione del Viadotto Cannicelle);



9) Con sentenza n.1418/2013 il Tar Campania, Sezione I di Salerno, accoglieva il ricorso proposto dalla Provincia e annullava i pareri di cui al punto precedente, ritenendo che "... il tracciato realizzato è conforme a quello progettato ed all'epoca autorizzato dalla Soprintendenza. Le difformità hanno invece riguardato i due viadotti, interessati dal vincolo, sia per la costruzione di un numero di "pile" superiore a quello previsto nel progetto, utilizzate nella costruzione dei viadotti Cannicelle (4 in luogo di 6) ed Alburno (8 in luogo di 10). A fronte di queste difformità, la Provincia si è resa disponibile ad intervenire con opere di mitigazione..."

10) Con sentenza n.4515/2014 il Consiglio di Stato respingeva l'appello proposto dal Ministero B.A.C.T. e confermava la sentenza 1418/2013 del Tar, precisando espressamente che l'effetto conformativo della medesima "va individuato nella doverosa riattivazione del procedimento a cura dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, in leale collaborazione con la Provincia di Salerno e i Comuni interessati, alla ricerca di una congrua soluzione, che consenta la conservazione dell'asse viario - per quanto sopra esposto, legittimamente realizzato - attraverso l'individuazione di eventuali opere di mitigazione, in sostanziale aderenza alle imposte prescrizioni".

11) La Soprintendenza - dichiarata con sentenza 4479/2015 del Consiglio di Stato l'inammissibilità del ricorso per revocazione della sentenza 4515/2014 - in ottemperanza all'individuato effetto conformativo della medesima - ha convocato la Provincia ad un sopralluogo congiunto, effettuato in data 27.01.2017, nel corso del quale si è potuto constatare che il viadotto Cannicelle, in considerazione della ridotta altezza e della presenza di vegetazione (ancorché a foglia caduca) nelle aree contigue al tracciato, può essere facilmente mitigato inserendo ulteriori piantumazioni di essenze sempreverdi tipiche dei luoghi, laddove più complessa appare la mitigazione del viadotto Alburno, la cui dimensione e altezza determina allo stato attuale un impatto notevole sul paesaggio. In sede di sopralluogo, per i lotti successivi, si è affrontato anche il problema della prosecuzione del percorso, concordando sulla opportunità di rivederne il tracciato per evitare che la strada lambisca l'accesso alle grotte di Castelvita.

12) Con nota prot. 8619 del 31 marzo 2017, la Soprintendenza - considerato che dalle risultanze del predetto sopralluogo è emersa la necessità di una nuova valutazione dell'intervento volta a contemperare l'esigenza di completare il tracciato stradale e quella di rimediare al notevole impatto determinato sul paesaggio dalle opere realizzate - ha invitato la Provincia a trasmettere una sintetica relazione corredata da un progetto relativo alle opere di mitigazione mirate ad attenuare l'impatto dei due viadotti, nonché delle opere di completamento, proponendo all'Amministrazione provinciale di procedere mediante l'istituto dell'accordo sostitutivo, ai sensi e per gli effetti degli artt.11 e 15 della legge 241/90.

13) La Provincia con decreto presidenziale n. del ha stabilito di aderire alla predetta proposta e ha approvato lo schema di accordo da sottoscrivere.

14) I Comuni di Castelvita e Aquara con proprie delibere.....hanno aderito alla proposta e approvato lo schema di accordo.

Tanto premesso, tra le parti si conviene e stabilisce quanto segue:



Art. 1

Valore della premessa

Le parti dichiarano che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo e contiene i presupposti e le ragioni per le quali si addivene al presente accordo.

Art. 2

Oggetto dell'accordo

Il presente accordo tra le Amministrazioni contraenti – ai sensi e per gli effetti degli artt. 15 ed 11, commi 2 e 3, della L. n. 241/90 e ss. mm. ed ii. – ha per oggetto:

- 2.1) l'adozione, da parte della Soprintendenza, del parere favorevole di accertamento di compatibilità paesaggistica delle opere già realizzate nell'ambito del primo lotto funzionale dell'intervento denominato "Lavori di realizzazione della strada Fondovalle del Calore Salernitano di collegamento tra il sistema urbano Vallo della Lucania – Cilento per agglomerati industriali Valle del Sele", oggetto di contenzioso, nonché del parere ex art.146, comma 5, D.Lgs.42/2004 per le realizzande opere di completamento del predetto stralcio funzionale e di mitigazione, in esecuzione delle statuizioni contenute nelle sentenze dei Giudici amministrativi – TAR Campania – Sezione di Salerno – n. 1418/2013 e Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 4515/2014;
- 2.2) l'impegno, da parte della Provincia ad eseguire contestualmente ai lavori di completamento a farsi – e comunque entro e non oltre tre anni dalla data di sottoscrizione del presente accordo a pena di inefficacia del medesimo- le opere di mitigazione concordate, nei contenuti che vengono indicati negli elaborati tecnici allegati con la lettera "A" al presente accordo, allegati che – sottoscritti dalle parti - costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo stesso;
- 2.3) l'impegno da parte del/dei Comune/i interessato/i dai lavori ad irrogare alla Provincia, e di quest'ultima a pagare la sanzione prevista dall'art.167, comma 5, del D.Lgs.42/2004;
- 2.4) la legittimazione della porzione di opera pubblica oggetto degli atti e dei contenziosi indicati in premessa, ancorché condizionata all'effettiva realizzazione delle opere di mitigazione entro i termini sopra fissati, che diverrà piena solo dal momento dell'ultimazione di tutti i lavori concordati.

Art. 3

Obblighi delle parti finalizzati al perseguimento degli interessi pubblici coinvolti

Allo scopo di perseguire l'oggetto del presente accordo e gli interessi pubblici coinvolti nella presente vicenda, le parti stabiliscono e convengono quanto segue:

3.1) la Soprintendenza nei termini e limiti di cui sopra

- viste le sentenze del TAR Salerno n. 1418/2013 e del Consiglio di Stato n.4515/2014 ;



- vista la documentazione tecnica agli atti, compreso il progetto relativo alle opere di mitigazione dell'impatto, pervenuto con note e quello delle opere di completamento, pervenuto con note
- visti gli artt.146 e 167, comma 5 e segg, del D. Lvo n. 42/2004 e ss. mm. ed ii;

esprime parere favorevole:

- a) alla positiva conclusione dell'accertamento di compatibilità paesaggistica in merito all'istanza presentata dalla Provincia, prot. del... ..- acquisita agli atti della Soprintendenza con prot. n. del... .. - inerente le opere realizzate in difformità dal titolo autorizzativo;
- b) al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art.146 del D. Lgs.42/2004 e ss.mm.ii, per le opere di completamento a farsi e per quelle di mitigazione.

3.2) Il Comune di Castelcivita, visti i pareri favorevoli di cui sopra, espressi dalla Soprintendenza, si impegna a rilasciare:

- a) il provvedimento conclusivo di accoglimento dell'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica presentata dalla Provincia, per le opere già realizzate;
- b) l'autorizzazione paesaggistica finale, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii, per le opere di completamento a farsi come da progetto pervenuto in data e accolto al protocollo di questo ufficio col n. del e per quelle di mitigazione, trasmesse con nota prot. del e accolte al protocollo di questo Ufficio col n. del

3.3) la Provincia di Salerno si impegna ad eseguire le opere di mitigazione nei contenuti e nei tempi - concordati tra le parti al punto 2.2) del presente accordo come dettagliati nella relazione e negli elaborati grafici di cui all'allegato "A", che - sottoscritti dalle parti - costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo stesso.

Il presente accordo è costituito da n. 5 (cinque) pagine, scritte su ____ facciate e da un allegato "A"; l'accordo e l'allegato sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi del 3° comma dell'art. 15 della L. n. 241/1990.

Salerno, li _____

